



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale

557/PAS.13182.12012(1)

Roma,

- 1 SET. 2008

OGGETTO: Art.109 t.u.l.p.s. - Possibilità da parte delle strutture ricettive di dare alloggio a minori non accompagnati dai genitori. Quesito

ALLA CONFININDUSTRIA ALBERGHI
(Rif.n.UL/114 del 4.8.2008)

R O M A

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto Ente chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio circa la possibilità per l'esercente la struttura ricettiva "convenzionata" di dare alloggio a minorenni non accompagnati dai genitori, in contrasto con il dettato dell'articolo 109 del t.u.l.p.s..

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che con detto articolo viene imposto ai titolari di esercizi ricettivi di dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità.

Ciò premesso, un minore che si presenta presso una struttura ricettiva non accompagnato dai genitori, anche se munito di documento di identità, non può essere ospitato nell'esercizio medesimo.

Nel caso in cui il minore sia accompagnato da un persona maggiorenne, questa dovrà munirsi dell'assenso dei genitori del minore stesso, e seguire la prassi come se il minorenne facesse parte di un "gruppo familiare".

A tal proposito, con decreto del Ministro dell'Interno del 5 luglio 1994, viene testualmente riportato che "per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l'altro coniuge ed i figli minorenni alla voce "altri componenti familiari"".



Ministero dell'Interno

- 2 -

Se invece il "collocamento" di minori presso la struttura ricettiva convenzionata avviene per motivi umanitari, per il tempo strettamente necessario affinché i servizi sociali li possano prendere in carico, l'esercente sarà esonerato dal rispetto degli obblighi previsti dall'art.109 del t.u.l.p.s., in quanto l'ospitalità è prestata per esigenze dell'Amministrazione.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesto Ufficio.

P. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Masini
(Crudo)